

Comune di Massello
Bg. Roberso 10060 Massello (TO)
Tf/fax 0039-0121808834
e-mail comune massello@irwind.it
P. IVA 06390360011



Allianz in den Alpen
Alliance dans les Alpes
Alleanza nelle Alpi
Povezanost v Alpah

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato dal Consiglio comunale con atto n. 40 del 28.12.2006
Revisione deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21.02.2008

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare sul territorio del Comune di Massello la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, nonché delle disposizioni emanate dagli enti per la tutela e la conservazione delle attività e degli interessi connessi all'agricoltura, nel rispetto dell'ambiente montano, dell'ecosistema con particolare riferimento alla biodiversità, nonché del diritto di proprietà nell'interesse generale della cultura agraria e dello sviluppo sostenibile.

ART. 2

Il presente regolamento si applica in tutti gli ambiti del territorio comunale che, a vario titolo, sono interessati da attività agricola, così come definita dall'art. 2135 del codice civile, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica.

ART. 3

Il servizio di polizia rurale rientra nelle competenze dell'Area di Polizia Municipale, che agisce tramite i propri Agenti.

Il servizio di polizia rurale può anche essere svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle guardie giurate dipendenti da enti ed associazioni per la protezione della natura, dell'ambiente e per la gestione della fauna. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ART. 4

L'Autorità comunale competente ha la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto del presente regolamento.

Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

TITOLO 2°

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 5

Sono vietati l'ingresso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, sia pubblica che privata, anche se non coltivati o non muniti delle chiusure di cui all'art. 637 del codice penale, fatte salve le disposizioni dell'art. 843 del codice civile.

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per servitù gravanti sullo stesso, debbono accedere senza arrecare alcun danno.

ART. 6

Il diritto di passaggio su fondi altrui (precedente art. 5) con bestiame deve essere esercitato adottando tutte le misure atte a prevenire qualsiasi danno.

ART. 7

E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, di fondi ed aree agro-silvo-pastorali od incolte, nonché di manufatti rurali ed agresti, sia di proprietà privata che pubblica, senza il consenso del proprietario o dei legittimi beneficiari.

E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestie che possano recare danno o pregiudizio alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o manufatti rurali. Nei casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, e qualora gli interessati non ottemperassero ai propri obblighi, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese dei medesimi, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 8

I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per garantire la pubblica incolumità.

Nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui al comma precedente, qualora si generino gravi pericoli per l'incolumità pubblica o nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, il Comune con propria ordinanza prescrive l'effettuazione di interventi ritenuti indispensabili sui terreni incolti e provvede, in caso di inottemperanza da parte dei soggetti obbligati, all'esecuzione d'ufficio dei lavori, addebitando i costi ai trasgressori.

ART. 9

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato da apposite disposizioni di legge.

ART. 10

L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, regolamenti, usi e consuetudini in materia.

ART. 11

E' vietato rastrellare ed asportare legna, anche se abbandonata, sui fondi altrui, anche se infruttiferi, salvo autorizzazione del proprietario, ovvero del Comune per la proprietà pubblica.

ART. 12

E' vietato danneggiare fabbricati, ricoveri e manufatti di ogni tipo, cippi di confine e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletica di proprietà pubblica o privata, segnaletica di sentieri, piste da sci, cappelle votive ecc..

ART. 13

E' vietato bruciare l'erba secca ed altri residui vegetali, in tutto il territorio comunale, salvo casi particolari e previa autorizzazione degli enti competenti. In ogni caso debbono essere rispettate le indicazioni impartite dalla normativa in materia. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9.10.1967 n. 950 smi ed ai sensi della L.R. 9.6.1994 n. 16. Qualora ne sia seguito danno al bosco, il colpevole è obbligato al risarcimento del danno. Qualora si ravvisino gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 14

E' vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiali vegetali su terreni boscati e ad una distanza inferiore a mt. 50 dagli stessi. Nei casi di assoluta necessità sono ammesse deroghe a quanto sopra indicato, in base alle indicazioni dell'art. 7 - comma 3 - della L.R. 9.6.1994 n. 16.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

In tale articolo non sono compresi interventi a protezione dei centri abitati, per i quali l'Amministrazione comunale può programmare altre misure di prevenzione.

ART. 15

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, è consentito accendere con la massima cautela il fuoco necessario per il riscaldamento e per la cottura delle vivande, con l'obbligo:

- di accensione in spazi vuoti previamente puliti da foglie, erba secca ed altri materiali facilmente infiammabili
- di custodire il focolare per impedire la dispersione della brace e delle scintille
- di verificare lo spegnimento totale del fuoco prima di abbandonare il luogo.

ART. 16

Eventuali recinzioni da realizzare sul territorio agricolo del Comune, dovranno essere conformi alle "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano regolatore generale intercomunale.

ART. 17

Ai sensi della L.R. 2.11.1982 n. 32 è vietato percorrere con mezzi motorizzati le strade silvo-pastorali, le piste forestali e di esbosco del legname, i sentieri e le mulattiere, le piste da sci, i prati, i pascoli ed i boschi.

Tale divieto non opera per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi impiegati per raggiungere i fondi stessi, dei titolari di altri diritti reali, dei locatari di immobili, di chi debba transitare per motivi professionali.

TITOLO 3°**GESTIONE DEI PASCOLI****ART. 18**

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute nelle prescrizioni di massima di polizia forestale della Provincia di Torino e del presente regolamento. E' comunque sempre vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi posti lateralmente alle strade.

ART. 19

Il pascolo su terreni di proprietà altrui è consentito solamente previa l'acquisizione del consenso del proprietario ed è comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del codice civile, il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli artt. 636 e 639 bis del codice penale.

Il bestiame al pascolo deve essere condotto e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in riferimento alle disposizioni delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, in modo da impedire che venga arrecato danno a fondi limitrofi, alle strutture viarie comunque classificate o a persone.

ART. 20

I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di polizia veterinaria impartite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Massello deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante l'immunità degli animali da malattie infettive.

I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale, con almeno 48 ore di anticipo, la data di arrivo sul territorio comunale di Massello, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo e le generalità del personale che sarà adibito alla sorveglianza, nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

ART. 21

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere condotto e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione

L'arrivo sul territorio comunale di animali tramite automezzi deve avvenire dal lunedì mattina alle ore 8,00 al sabato mattina alle ore 7,00 senza altra limitazione.

Gli automezzi possono fermarsi come di consuetudine e fatti salvi i diritti di terzi in località bivio per Salza di Pinerolo, dalla quale possono proseguire per raggiungere gli alpeggi.

Il transito sul territorio comunale di animali a piedi, dal confine con il comune di Perrero al bivio per il comune di Salza di Pinerolo, deve avvenire dal lunedì al venerdì esclusivamente

dalle ore 22,00 in poi, con arrivo in località bivio di Salza di Pinerolo entro le ore 7,00 (nella notte fra il venerdì ed il sabato si intendono le ore 7,00 del sabato mattina).

Gli animali, al loro arrivo, possono sostare come di consuetudine e fatti salvi i diritti di terzi, in località bivio di Salza di Pinerolo dalla quale possono proseguire per raggiungere gli alpeggi, osservando le misure previste dalla legislazione vigente per non intralciare il traffico veicolare.

ART. 22

La delimitazione di pascoli mediante recinzioni mobili, costituite da fili percorsi da elettricità a basso voltaggio, deve essere adeguatamente segnalata con appositi cartelli. La segnaletica deve essere posizionata sui lati adiacenti a strade e sentieri, a tutela dell'incolumità della pubblica utenza.

Le recinzioni mobili devono essere posizionate al di fuori di strade e sentieri, in modo da non creare ostacolo al pubblico utilizzo delle strutture viabili.

Deve essere inoltre garantito il rispetto di eventuali servitù esistenti sui terreni interessati dalle citate strutture mobili.

Le recinzioni mobili devono essere rimosse al termine della stagione agraria.

ART. 23

Su tutto il territorio comunale il posizionamento di abbeveratoi è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune, al quale è riservata la facoltà di richiedere l'installazione di strutture in legno.

Ai fini dell'abbeveramento del bestiame non è consentito l'utilizzo di accessori igienico-sanitari.

ART. 24

Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

È fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie nei boschi, salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità forestale competente.

Su tutto il territorio del Comune di Massello il pascolo caprino è ammesso con le seguenti modalità:

- se trattasi di aree limitrofe a zone boscate, deve avvenire all'interno di idonei recinti, anche mobili;
- se trattasi di aree aperte, può avvenire anche in assenza di recinti mobili, ma comunque deve essere debitamente custodito.

ART. 25

I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento promulgato con D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993, attuativo della legge regionale n. 34 del 26.7.1993.

ART. 26

Per il patrimonio pastorale del Comune si osservano le disposizioni delle leggi vigenti in materia, integrate dalle norme del presente regolamento

ART. 27

A tutela di tutto il territorio ricadente nel Comune di Massello (sia di proprietà privata che pubblica), al fine di limitare i danni al patrimonio montano provocati da monticazioni precoci o da eccessivi carichi di bestiame domestico con conseguente innesco di dinamiche evolutive negative che contrastano con gli obiettivi di tutela ambientale definiti nella proposta di piano di gestione del SIC IT1110080 (Area fuori Parco) e considerato che le prescrizioni di massima di Polizia Forestale non soddisfano le esigenze suesposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque a partire dalla stagione di pascolo 2007, la monticazione del bestiame nelle zone adibite a pascolo sia di proprietà privata che pubblica, potrà essere esercitata secondo la seguente tabella che stabilisce i carichi massimi ammissibili per ciascun alpeggio o comprensorio di pascolo e le date massime ed inderogabili di monticazione:

comprendorio di pascolo	valore pastorale	Periodo di monticazione	Carico potenziale ammesso (UBA)
Lauzon	16	15 giugno-10 settembre	103
Balmetta-Troncea- Coulmian	17	5 giugno-30 settembre	169
Vallon Crò	7	10 luglio-30 agosto	17
Ghinivert	11	20 giugno-10 settembre	31

I comprensori di pascolo sono definiti nell'Allegato A al presente .

I comprensori di pascolo così come individuati non coincidono con la proprietà e possono subire variazioni a discrezione dei proprietari dei terreni. Tali variazioni dovranno essere formalmente comunicate al Comune di Massello entro il 15 febbraio di ogni anno; in esito a tale comunicazione il Comune rideterminerà il carico ammesso per ciascun comprensorio e ne darà formale comunicazione alle proprietà entro il 30 Marzo.

La conversione n°capi/UBA (Unità Bovino Adulta) avviene secondo i seguenti parametri:

Bovini in lattazione e manze : 1 UBA

Vitelli e manzette fino a 6 mesi:0,5 UBA

Ovini e caprini:0,15 UBA

Equini adulti:1 UBA

Puledri:0,5 UBA

ART. 28

Nei comprensori di pascolo di cui all'all. A) è fatto divieto di stabulazione degli animali in periodi non compresi nelle date di cui all'art. 27, in aree non dotate di infrastrutture aziendali, e precisamente:

- Recinzioni fisse (in questa voce non rientra il c.d. "pastore elettrico")
- Abbeveratoi
- Idonea tettoia per il ricovero del bestiame
- Struttura per il foraggiamento degli animali

Deve comunque essere sempre garantita la custodia permanente degli animali.

Le infrastrutture aziendali devono essere conformi alle Norme Tecniche di Attuazione di cui al vigente strumento urbanistico.

L'eventuale uso di terreni di proprietà comunale è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale, al pagamento di un diritto che viene annualmente stabilito dalla giunta comunale ed al versamento di una specifica cauzione la cui entità è rapportata alla superficie ed al valore ambientale dell'area comunale interessata. La cauzione verrà restituita al termine dell'uso dell'area, previo sopralluogo da parte di tecnici incaricati volto a verificare l'inesistenza di danni all'area utilizzata.

ART. 29

Quale ulteriore azione di tutela nell'ambito del territorio comunale, chiunque intenda gestire alpeggi ed usufruire di pascoli di proprietà privata deve far pervenire specifica comunicazione al Comune di Massello, corredata dalla seguente documentazione:

- Individuazione su mappa catastale dei terreni oggetto di monticazione;
- Autorizzazioni all'utilizzo dei terreni rilasciate dai singoli proprietari o dal rappresentante dell'eventuale Consorzio presente nel comprensorio. Qualora il comprensorio privato sia gestito in forma associata, il periodo di utilizzo dei pascoli deve essere preventivamente concordato con il rappresentante incaricato, nell'ambito delle date prescritte nel precedente art. 27;
- Numero e tipologia dei capi di bestiame che si intende monticare.

TITOLO 4°

STRADE ED ACQUE

ART. 30

È vietato apportare modifiche alle dimensioni, alle opere d'arte connesse ed alla struttura delle strade comunali. È altresì vietato ostruire il sedime delle strade comunali, in tutto o in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dalle vigenti norme sull'occupazione temporanea del suolo pubblico.

ART. 31

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o in altri luoghi, lasci cadere a terra detriti o materiali, in modo da imbrattare o ingombrare il sedime stradale, è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia ed allo sgombero.

ART. 32

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti, ai sensi della legge 1.9.1918 n. 1446 smi.

ART. 33

L'attraversamento di strade comunali e vicinali, mediante condotte di acqua, comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e la manutenzione delle condotte medesime, per evitare danni al fondo ed alle pertinenze.

ART. 34

Gli alberi e le siepi possono essere piantati lungo le sedi viarie per arredo o per coltura, nel rispetto delle norme dettate dal codice civile, dal codice della strada, dalle leggi forestali e dal vigente regolamento edilizio comunale.

I proprietari dei fondi sono tenuti a mantenere le piante e le siepi in modo tale da non restringere le sedi viabili, danneggiare le strade ed i canali di scolo o di irrigazione, limitare la visuale e la sicurezza del transito veicolare e pedonale.

ART. 35

Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25.7.1904 n. 523 smi).

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque superficiali, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

A norma dell'art. 632 del codice penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali ed i torrenti. Per i canali che servono alle irrigazioni, le deviazioni sono ammesse nei limiti dei propri diritti, ove esistenti.

ART. 36

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque nel suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. n. 152/2006) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ovvero nei canali di scolo.

È vietato immettere liquami, sostanze nocive ed inquinanti di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.

ART. 37

La derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, per qualsiasi scopo essa avvenga, è consentita solo a coloro che possiedono un titolo legittimo e che hanno ottenuto regolare concessione da parte della competente autorità.

TITOLO 5°

NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL BESTIAME, DELLA FAUNA E DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

ART. 38

In caso di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed al bosco, il Comune d'intesa con i competenti uffici provinciali, impartirà specifiche disposizioni per la lotta contro tali parassiti.

ART. 39

Chiunque abbia notizie di invasione di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie che costituiscono minaccia all'equilibrio dei boschi o delle colture, è tenuto a darne avviso agli uffici comunali per gli adempimenti di competenza.

ART. 40

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione di insetti e di crittogame, il Comune può ordinare il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, su parere dell'ufficio forestale di Comunità o di altri degli Enti competenti per materia.

ART. 41

È vietato spargere esche avvelenate a scopo di protezione agricola.

ART. 42

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare al Settore Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, le malattie infettive o diffuse. I contravventori, in caso di mancata o ritardata segnalazione, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 358 del TULS 27.7.1934 n. 1265 smi.

In caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e di corsi d'acqua. I responsabili dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti autorità.

L'interramento di animali deceduti a causa di malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di cui alle norme in materia ed alle disposizioni dell'A.S.L. competente.

ART. 43

Per le considerazioni ed ai sensi di quanto previsto al p.6.8.5 del Piano di Gestione del SIC IT1110080 (Area fuori Parco), il Sindaco dispone l'abbattimento di tutte le capre domestiche non recuperate dal proprietario, trascorsi 60 giorni dalla data di fine monticazione di cui al precedente articolo 27.

ART. 44

E' vietata la monticazione e la permanenza in comprensorio di pascolo di greggi con cheratocongiuntivite clinica.

TITOLO 6°

RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE E DEGLI ANIMALI

ART. 45

Per la costruzione o la manutenzione di fabbricati rurali e di loro pertinenze devono essere rispettate le disposizioni del Piano Regolatore Generale.

I fabbricati adibiti al ricovero di animali devono essere dotati di idonea concimaia, in conformità alle norme vigenti. Le concimaie non potranno essere ubicate a distanza inferiore a mt. 100 da abitazioni altrui.

ART. 46

La realizzazione di recinti per il contenimento di animali, ad eccezione di quelli al servizio del pascolo, devono essere collocati ad almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere asportate giornalmente dai relativi terreni, al fine di prevenire l'insorgenza di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni igieniche per gli animali e non causare inquinamento ambientale.

Le norme riferite alle condizioni igieniche di cui al comma precedente, si applicano anche alle situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 47

I nuovi depositi di foraggio, fatte salve nel Norme Tecniche di Attuazione di cui al vigente strumento urbanistico, devono distare almeno 20 metri dalla abitazione del proprietario ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

ART. 48

Gli animali domestici e d'affezione devono essere sottoposti alle vaccinazioni, ai metodi di identificazione o a trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive, in base alle disposizioni specificatamente impartite dall'A.S.L. di territorio.

ART. 49

Il trasporto degli animali deve avvenire con mezzi sufficientemente ampi ed aerati, per non arrecare danni od inutili sofferenze, nel rispetto di specifica normativa.

ART. 50

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitarne la dispersione lungo le strade. I trasgressori, oltre l'applicazione di sanzione amministrativa, sono tenuti ad asportare a propria cura e spese il materiale disperso sul sedime stradale, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

ART. 51

È vietato esercitare il pascolo e concimare i terreni con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle zone di rispetto delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo.

È inoltre vietato esercitare il pascolo con mandrie di bestiame su aree comunali, anche se gravate da uso civico, qualora tali aree siano interessate da provvedimento di tutela della fauna e della flora, emesso dagli Enti competenti per materia e territorio.

A tal fine l'Amministrazione comunale può emettere ordinanza ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, imponendo divieti temporali e limiti territoriali.

ART. 52

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta ai fini del campeggio è consentita esclusivamente nelle aree specificatamente individuate ed autorizzate dal Comune.

Il Comune può derogare a tale disposizione, nei casi di insediamenti temporanei realizzati da Organizzazioni che agiscono senza scopo di lucro, purché nel rispetto di minime regole igienico-sanitarie.

L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte di anche un solo partecipante al campo, comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

ART. 53

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate, sulle piazzole ai bordi delle strade di montagna percorribili con mezzi motorizzati, purché non siano di intralcio alla circolazione.

ART. 54

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive e non competitive, che si svolgono su terreni sterrati, sulle strade vicinali silvo-pastorali o altre strade individuate dal codice della strada, devono essere preventivamente autorizzate.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla osta del Comune, la cui istanza deve essere corredata dall'elenco delle attrezzature e dei manufatti che potrebbero essere utilizzati.

È fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni inerenti l'iniziativa (aiuole, prati, alberi, cartelli, transenne ecc).

In caso di mancata rimozione entro il termine indicato nel comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle spese sostenute o dell'entità dei danni procurati dai trasgressori.

ART. 55

Per quanto sopra non riportato si devono seguire le norme vigenti in materia

ART. 56

È severamente vietato depositare o abbandonare ogni tipo di rifiuto e materiali inerti sul territorio comunale, se non negli appositi cassonetti di raccolta differenziata, nel rispetto delle specifiche norme (legge 5.1.1994 n. 36 e D.lgs. 5.2.1997 n. 22).

ART. 57

Su tutto il territorio del Comune di Massello è vietato l'uso delle motoslitte e dei mezzi assimilati. È comunque consentito il loro uso per operazioni di soccorso e da parte di persone appositamente autorizzate dal Sindaco per la fruizione di sentieri invernali.

TITOLO 7°

TUTELA DELLA NATURA

ART. 58

Gli apiari devono essere posizionati al di fuori dei centri abitati, in modo da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali. L'attività apistica è comunque regolamentata da specifiche norme (a livello regionale è in vigore la L.R. n. 20 del 3.8.1998).

ART. 59

La collocazione degli apiari deve essere autorizzata dal Comune, a cui l'apicoltore dovrà inoltrare l'istanza corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo.

La domanda di cui al precedente comma, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi, ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

Per gli apiari esistenti sul territorio comunale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine ultimo per la relativa regolazione è fissato in anni uno.

ART. 60

L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentito previo rilascio di autorizzazione, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione.

ART. 61

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Comune ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. Gli attrezzi utilizzati devono essere riposti ed accuratamente disinfettati.

ART. 62

Su tutto il territorio comunale è vietato catturare esemplari di fauna inferiore ed insetti protetti ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni Comunitarie.

ART. 63

La raccolta di muschi, licheni, fiori, funghi, prodotti del sottobosco ecc. è disciplinata dalla Legge Regionale n. 32/1982.

ART. 64

La raccolta delle piante officinali deve essere effettuata ai sensi delle vigenti leggi.

TITOLO 8°**NORME DI PROCEDURA****ART. 65**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia municipale, dagli Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle guardie giurate di Enti ed Associazioni che operano a favore della protezione della natura, dell'ambiente e per la gestione della fauna.

ART. 66

Per le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, si richiamano le disposizioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, graduata nelle misure previste dalla successiva tabella di cui all'art. 69.

Per ogni violazione del presente regolamento è ammessa l'oblazione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689, come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15900/288/1Bis/L.142/11 del 14.3.2003 in relazione alle sanzioni indicate nel comma precedente.

ART. 67

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non previste diversamente, le disposizioni e le procedure della legge 24.11.1981 n. 689, dal D.P.R. 22.7.1982 n. 571. e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 68

Le somme riscosse per violazioni al presente regolamento saranno introitate dalla tesoreria comunale.

ART. 69

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in applicazione della legge 24.11.1981 n. 689, come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15900/288/1Bis/L.142/11 del 14.3.2003:

INFRAZIONI	SANZIONI Minimo/massimo	OBLAZIONE
Articoli 19 - 20 - 21 - 23 25 - 45 - 46 - 52	Minimo € 25 Massimo € 500	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 50 (art. 16 L. 689/1981)
Articoli 18 - 22 - 24 - 27 28 -44- 51 - 54 - 57	Minimo € 75 Massimo € 450	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 150 (art. 16 L. 689/1981)

ART. 70

A norma della legge 24.11.1981 n. 689, oltre alla sanzione pecuniaria può essere comminata sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- 1) sospendere l'attività sanzionata
- 2) ripristino dello stato dei luoghi
- 3) rimozione di eventuali opere abusive.

ART. 71

Ai sensi dell'esecuzione del presente regolamento quale responsabile del servizio di polizia rurale, viene individuato il Responsabile dell'Area di Polizia Municipale.

ART. 72

Ai sensi dell'articolo 49 - comma 3 - dello Statuto Comunale il presente regolamento diventa esecutivo decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della relativa deliberazione consiliare di adozione.

Dalla data di entrata in vigore del presente documento tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le norme di cui al presente atto si intendono abrogate.